

AUSTRIA

- 0- TAVOLA SINOTTICA: TASSAZIONE DI RESIDENTI E NON-RESIDENTI
- 1- BREVI CENNI DI DIRITTO SOCIETARIO
- 2- QUANDO LE SOCIETA' IN AUSTRIA POSSONO ESSERE CONSIDERATE RESIDENTI O NON RESIDENTI?
- 3- QUALE ATTIVITA' SI CONSIDERA D'IMPRESA, E QUALE NON (UFFICI AMMINISTRATIVI, LIAISON, UFFICI ACQUISTI, ECC.)?
- 4- QUALI UNITA' LOCALI STRANIERE SCEGLIERE IN AUSTRIA: SEDI SECONDARIE, FILIALI, SUCCURSALI O STABILI ORGANIZZAZIONI?
- 5- COME SI CALCOLANO I REDDITI IMPONIBILI?
- 6- QUALE TRATTAMENTO E' RISERVATO ALLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI?
- 7- INTERESSI: QUALE DEDUCIBILITA'?
- 8- E' RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITA' DELLE QUOTE D'AMMORTAMENTO?
- 9- QUALE TRATTAMENTO FISCALE PER LE SOCIETA' RESIDENTI?
- 10- LE SOCIETA' APPARTENENTI AD UN GRUPPO SONO CONSIDERATE UNA SINGOLA IMPRESA A FINI FISCALI?
- 11- COME SONO TASSATE LE UNITA' LOCALI STRANIERE E LE SOCIETA' NON RESIDENTI?
- 12- E' PREVISTA UN'IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI?
- 13- QUALI ALTRE IMPOSTE SONO PREVISTE IN AUSTRIA?
- 14- QUALI CONSEGUENZE FISCALI IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETA'?
- 15- CESSIONE E RIACQUISTO DI AZIONI: QUALI CONSEGUENZE FISCALI?
- 16- COME SONO CONSIDERATI E COME SONO TASSATI I DIVIDENDI, GLI INTERESSI E LE ROYALTIES?
- 17- QUALE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE NEL CALCOLO DELLE SCORTE E DELLE RIMANENZE?
- 18- COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE RESIDENTI?
- 19- IN QUALI OBBLIGHI FISCALI INCORRONO I PRESTATORI DI LAVORO STRANIERI? QUANDO SONO CONSIDERATI RESIDENTI?

- 20- TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: L'ANNO FISCALE IN AUSTRIA
- 21- QUALI ISPEZIONI FISCALI?
- 22- I CONTRIBUENTI POSSONO CONCORDARE IN ANTICIPO IL LORO TRATTAMENTO FISCALE?
- 23- QUALI CONTROLLI VALUTARI?
- 24- QUALI INCENTIVI E SGRAVI FISCALI SONO CONCESSI DAL GOVERNO AUSTRIACO?
- 25- L'AUSTRIA HA CONCLUSO A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) CON ALTRI STATI? TAVOLA DELLE RITENUTE FISCALI

Ambasciata

Vienna - Ambasciata d'Italia
Amb. Sergio Barbanti
Rennweg 27 - 1030 Wien
Tel. 004317125121
Fax 004317139719
E-mail : ambasciata.vienna@esteri.it
Home page: www.ambvienna.esteri.it

Consolato Onorario

Innsbruck
Console onorario: Herbert Ernst Schoepf
Arkadenhof, Maria-Theresien-Strasse 34 – 6020 Innsbruck
Tel. 0043512551322
Fax. 004351258442444
E-mail: innsbruck.onorario@esteri.it

0- TAVOLA SINOTTICA: TASSAZIONE DI RESIDENTI E NON-RESIDENTI

	RESIDENTI	NON RESIDENTI
IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO	25%	25% (solo sul reddito austriaco)
IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI	Tassate come reddito ordinario	
RITENUTE FISCALI		
Dividendi	27,5% o esenti (esenzione di partecipazione)	27,5% (riducibile)
Interessi	25%	25% (riducibile)
	Interesse su depositi bancari, fondi d'investimento ed obbligazioni se pagato a persone fisiche	
Royalties	25%	25% (riducibile)
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	0% - 55%	0% - 55% + Euro 9.000
ALTRE IMPOSTE		
Imposta di bollo	0,13% - 1%	
Imposta sulla cessione di proprietà immobiliare	0,5% - 3,5% del prezzo di acquisto	
Contributi previdenziali	per stipendi annuali inferiori a Euro 62.640: prestatore di lavoro: 17,12% datore di lavoro: 20,53%	
Imposta municipale sulla busta paga	3% su stipendio loro mensile	
Imposta di costituzione	Varia secondo il tipo di società	
Imposta sul gioco d'azzardo	2%, 12%, 25%	
I.V.A.	13%, 16%, 20% - Esportazioni esenti	
RIPORTO DELLE PERDITE		
Avanti	Ammesso	
Indietro	Non ammesso	
AMMORTAMENTO		
Beni tangibili	Edifici: 33 ^{1/3} - 50 anni Impianti e macchinari: 5- 10 anni	
Immobilizzazioni immateriali	Avviamento: 15 anni	

1- BREVI CENNI DI DIRITTO SOCIETARIO

TIPO DI SOCIETA'	CARATTERISTICHE GENERALI	PROCEDURE COSTITUTIVE	MODALITA' DI REGISTRAZIONE ED ALTRE FORME DI CONTROLLO
<i>Società per azioni(AG)</i>	<p>Capitale sociale: è suddiviso in azioni e l'ammontare minimo è di 70.000 Euro.</p> <p>Azioni: sono nominative o al portatore, devono essere liberate nella misura del 25% del valore nominale all'atto della sottoscrizione.</p> <p>Responsabilità: limitata al capitale sottoscritto.</p> <p>Organi societari: è presente un comitato direttivo, un amministratore delegato, un consiglio di sorveglianza, un'assemblea generale degli azionisti, una commissione interna, un revisore ufficiale dei conti.</p> <p>E' assoggettata all'imposta societaria.</p>	<p>È necessaria la redazione di un atto costitutivo (tramite atto notarile autenticato dall'autorità giudiziaria), la sottoscrizione di azioni, la nomina del primo consiglio di sorveglianza.</p>	<p>Deve essere inoltrata la domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese presso il Tribunale competente per la sede della società; successivamente l'iscrizione viene pubblicata nel giornale di Vienna: da questo momento la società comincia effettivamente ad esistere.</p>
<i>Società a responsabilità limitata (GmbH)</i>	<p>Capitale sociale: l'ammontare minimo richiesto (35.000 Euro) deve essere sottoscritto integralmente al momento della costituzione e la metà deve essere versata in contanti.</p> <p>Quote: il 25% della sottoscrizione minima deve essere versato all'atto della costituzione. Le quote devono essere nominative e possono essere liberamente cedute.</p> <p>Responsabilità: limitata al capitale sottoscritto.</p> <p>Organi societari: è prevista la presenza di un amministratore delegato, di un consiglio di sorveglianza, di un'assemblea generale, di una commissione interna e di un revisore ufficiale dei conti.</p> <p>È assoggettata all'imposta societaria.</p>	<p>È necessaria la redazione di un atto costitutivo sottoscritto davanti ad un notaio.</p>	<p>Per l'esistenza legale della società è indispensabile l'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese presso il Tribunale del comune in cui si trova la sede legale.</p>
<i>Società in nome collettivo (OG)</i>	<p>È un'associazione di persone che svolgono un'attività come soci. Dal 1° gennaio 2007 è un'entità legale separata. I soci sono responsabili in solido per i debiti della società.</p> <p>Ogni socio viene tassato sulla propria quota di reddito netto della società.</p>	<p>La registrazione comporta l'assegnazione di un numero di contribuente che, per queste società, viene utilizzato solo per alcune imposte (IVA).</p>	<p>È obbligatoria la registrazione presso il Registro del Commercio.</p>

TIPO DI SOCIETA'	CARATTERISTICHE GENERALI	PROCEDURE COSTITUTIVE	MODALITA' DI REGISTRAZIONE ED ALTRE FORME DI CONTROLLO
<i>Ditta individuale</i>	Il proprietario unico è una persona fisica che possiede e conduce un'attività. La costituzione prevede poche formalità, ma il proprietario ha responsabilità illimitata ed è proprietario di tutte le attività e passività della società. Il reddito del proprietario viene tassato all'aliquota marginale.	La costituzione prevede poche formalità e costi di avviamento contenuti.	Il proprietario unico deve essere registrato presso il Registro del Commercio se il fatturato annuo supera Euro 400.000. Negli altri casi, la registrazione è facoltativa.
<i>Filiale o stabile organizzazione</i>	Attraverso questo tipo di società una persona fisica svolge un'attività. Le imprese estere che generano utili in Austria sono assoggettate all'imposta austriaca nella misura in cui gli utili sono attribuibili alla filiale austriaca.		Nel momento in cui raggiunge una certa dimensione o complessità, è prevista la registrazione presso il Registro del Commercio.
<i>Conferimento tacito (Stille Gesellschaft)</i>	Si ha quando un socio contribuisce a un'impresa senza gestirla. Il conferimento di capitale rientra tra i beni dell'imprenditore.		Non è registrata presso il registro delle imprese.
<i>Società di diritto civile (GesbR)</i>	È una cooperativa di almeno due persone con un obiettivo comune. Non ha forma giuridica ed è spesso usata per patti sindacali.		

2- QUANDO LE SOCIETA' IN AUSTRIA POSSONO ESSERE CONSIDERATE RESIDENTI O NON RESIDENTI?

Una società è considerata residente quando è registrata o ha la sede in Austria. Di conseguenza una società estera può essere considerata residente solo se la sua sede amministrativa è nel territorio austriaco.

3- QUALE ATTIVITA' SI CONSIDERA D'IMPRESA E QUALE NON (UFFICI AMMINISTRATIVI, LIAISON, UFFICI ACQUISTI, ECC.)?

L'Austria occupa una posizione strategica per le società che vogliono intraprendere attività con i Paesi dell'Europa dell'Est: per questa ragione alcuni gruppi internazionali vi costituiscono uffici amministrativi o liaison per raccogliere informazioni di mercato, pubblicizzare i propri prodotti o acquistare merci. Gli utili derivanti da queste attività sono esenti da imposte.

Gli utili derivanti dall'attività di una filiale sono calcolati come per le società residenti e assoggettati alle medesime aliquote.

Gli utili di società non residenti sono assoggettati all'imposta societaria austriaca solo se la società in questione ha una filiale, un agente o una stabile organizzazione in Austria.

4- QUALI UNITA' LOCALI STRANIERE SCEGLIERE IN AUSTRIA: SEDI SECONDARIE, FILIALI, SUCCURSALI O STABILI ORGANIZZAZIONI?

I termini degli A.F.B. tra l'Austria e il Paese estero specificano che il non-residente è soggetto all'imposta austriaca solo se possiede in Austria un'unità locale, una stabile organizzazione o un rappresentante permanente.

È quindi irrilevante scegliere una stabile organizzazione piuttosto che una succursale o una sede secondaria.

I non-residenti sono soggetti alla tassazione del reddito derivato dalla loro unità locale o dalla stabile organizzazione. Anche in assenza di un'unità locale straniera, la fornitura di servizi in Austria è sempre soggetta ad imposta.

5- COME SI CALCOLANO I REDDITI IMPONIBILI?

La base imponibile per le società residenti è il reddito a livello mondiale, mentre per le società non residenti è il reddito di fonte austriaca.

Il reddito imponibile viene calcolato in base al metodo di competenza d'esercizio fiscale.

Gli utili e le perdite imponibili sono calcolati confrontando le attività nette all'inizio e alla fine dell'anno fiscale e la valutazione delle attività e delle passività ai fini fiscali è molto importante a tal fine. In genere, tutte le attività possono essere ridotte al valore di avviamento.

Esistono una serie di adeguamenti specifici richiesti per determinare gli utili imponibili, basati sui bilanci del contribuente. Gli storni e le perdite sono assoggettati alle seguenti limitazioni:

- gli storni di partecipazione sono indeducibili quando dovuti alla distribuzione di utili che fanno parte dei costi di acquisizione della partecipazione. Lo stesso vale per le perdite dalla vendita di tali partecipazioni. Il contribuente deve dimostrare che non esiste alcuna relazione tra la distribuzione di utili e la riduzione del valore, al fine di dedurre lo storno o la perdita.
- Gli storni di partecipazione non dovuti al pagamento di dividendi devono essere equamente distribuiti su sette anni, a partire dall'anno di storno. In tal modo, i 6/7 dello storno vanno aggiunti il primo anno e 1/7 può essere dedotto in ciascuno dei sei anni successivi. Lo stesso vale per le perdite dalla vendita di tali partecipazioni. Queste limitazioni si applicano in genere a tutte le partecipazioni nazionali in società austriache. Tuttavia, un contribuente non deve necessariamente suddividere gli storni su sette anni nel caso di partecipazioni minori, cioè inferiori al 5%.
- Le spese relative a reddito o utili esentasse sono in genere indeducibili. Dal 2005 gli interessi sui prestiti utilizzati per acquisire partecipazioni assoggettate al privilegio dell'affiliazione o di partecipazione sono deducibili anche se dividendi e capital gains derivanti da tali partecipazioni sono esentasse.
- La distribuzione occulta di utili viene considerata come distribuzione. Tali spese sono indeducibili e tassate a livello degli azionisti.
- I ratei per il pagamento di pensioni e liquidazioni possono essere indeducibili sulla base del loro valore nei bilanci. I ratei per il pagamento di pensioni sono deducibili se basati su accordi scritti vincolanti tra datore di lavoro e dipendente e il rateo va calcolato con un interesse matematico del 6%. I ratei per il pagamento di liquidazioni sono deducibili fino al 45%, ma indeducibili per i pagamenti volontari che superano l'importo previsto dalla legge.
- I ratei per le spese non basate sulla soggettività fiscale verso terzi sono indeducibili.
- Le spese di rappresentanza e i regali a dipendenti e clienti, ivi inclusi inviti a teatro o concerti, sono indeducibili. I pranzi di affari a fini pubblicitari sono deducibili fino al 50%.
- Le spese per auto, barche e articoli di lusso in genere sono deducibili solo entro i limiti stabiliti dalla legge.
- Il 50% degli emolumenti e dei compensi pagati ai membri del consiglio di amministrazione sono deducibili.
- Le detrazioni di valutazione sono deducibili solo se basate su crediti a breve.
- Un contribuente non può dedurre imposte personali dal reddito imponibile né può dedurre l'IVA non rimborsabile se versata in relazione a spese non deducibili.
- Le donazioni in generale sono indeducibili, tranne se effettuate alle vittime di catastrofi oppure ad istituzioni quali musei o università. Da gennaio 2012 sono

deducibili anche le donazioni per ricerca e sviluppo e a strutture scolastiche nei Paesi Ue e in quelli dell'EEA (Area Economica Europea).

- I trasferimenti a riserve sono indeducibili; sono deducibili solo quelli effettuati da compagnie di assicurazione verso le proprie riserve matematiche.
- I pagamenti di sanzioni e quelli proibiti dalla legge (es. bustarelle) sono indeducibili.
- I dividendi percepiti da una società residente o non residente in base al privilegio dell'affiliazione sono esentasse. Le spese sostenute nella produzione di tale reddito sono indeducibili. Questa norma non vale per gli interessi.
- Gli utili derivanti dalla vendita di partecipazioni estere sono esentasse se la partecipazione è assoggettata al privilegio dell'affiliazione. Le spese sostenute nella produzione di tale reddito sono indeducibili. Questa norma non vale per gli interessi.
- Utili, locazioni ecc. in valuta estera percepiti dall'estero ed esentati dalle disposizioni di un AFB sono deducibili. Le spese sostenute in relazione a tale reddito sono indeducibili.
- Le perdite della filiale estera sono deducibili dal reddito austriaco. Il beneficio fiscale derivante dalla deduzione dal reddito austriaco delle perdite della filiale estera va recuperato se le perdite estere possono essere successivamente utilizzate all'estero.
- Le perdite non utilizzate subito possono essere riportate in avanti per compensare utili futuri.
- L'avviamento derivante da un accordo azionario deve essere ammortizzato nel giro di 15 anni, quando si applicano le norme della tassazione del gruppo.
- L'indennità per istruzione e per R&D può essere dedotta dal reddito imponibile.

6- QUALE TRATTAMENTO E' RISERVATO ALLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI?

Le minusvalenze patrimoniali derivate dall'attività d'impresa e le minusvalenze patrimoniali di capitale possono essere compensate con tutti i redditi dell'attività d'impresa e con tutte le plusvalenze patrimoniali ricevute nello stesso periodo di esercizio. Le minusvalenze patrimoniali di stabili organizzazioni derivanti da detrazioni per investimenti precedenti il 2001 potranno essere portate in detrazione solo dagli utili della stessa stabile organizzazione.

Se le minusvalenze patrimoniali non possono essere compensate con il reddito dell'esercizio in cui si sono generate, potranno essere riportate in avanti fino al 75% del reddito dell'anno di riferimento. Esistono due tipi di minusvalenze:

- Le minusvalenze "ordinarie", generate negli anni dal 1991 ad oggi, che possono essere riportate in avanti per un periodo indefinito e possono essere compensate con gli utili di qualsiasi reddito.
- Le minusvalenze "straordinarie" - ossia le perdite derivanti da detrazioni per investimenti precedenti il 2001 - possono essere compensate dagli utili futuri della stessa stabile organizzazione e riportate in avanti per un periodo indefinito.

Le minusvalenze non possono essere riportate agli anni precedenti.

Non ci sono limitazioni al riporto in avanti delle minusvalenze nel caso di passaggio di proprietà della società, a condizione che venga mantenuta la stessa attività.

Le minusvalenze patrimoniali di una società collegata o controllata estera possono essere compensate dal reddito austriaco imponibile. Anche quelle di un'unità locale estera sono deducibili, tranne nel caso in cui gli utili siano esentati dalle imposte austriache in base ai termini di un Accordo Fiscale Bilaterale con lo Stato estero.

7- INTERESSI: QUALE DEDUCIBILITA'?

L'interesse è normalmente detraibile in base al principio di competenza nell'esercizio fiscale, a prescindere dalla data di pagamento.

Le spese relative a redditi o utili esentasse sono generalmente indeducibili.

L'interesse pagato ad azionisti o a società affiliate ad un tasso superiore rispetto a quello di mercato viene considerato distribuzione occulta e non può essere detratto nel calcolo dei redditi imponibili. I prestiti senza interessi o con interesse troppo basso da azionisti o da società affiliate possono essere considerati capitale occulto e quindi comportano possibili controlli. L'imposta sull'interesse corrisposto a residenti è del 25%, mentre quello corrisposto a non-residenti non è in genere assoggettato a ritenuta.

8- E' RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITA' DELLE QUOTE D'AMMORTAMENTO?

I beni acquistati dal 1° gennaio 1989 possono essere ammortizzati mediante il metodo di ammortamento a quote costanti.

L'ammortamento si basa sulla durata utile di esercizio dei beni. Le autorità fiscali accettano la durata utile di esercizio di un bene quando esso è compreso nei seguenti scaglioni:

<i>Cespite</i>	<i>Anni</i>
Edifici	33 ^{1/3} -50
Impianti, macchinari	5-10
Attrezzature da ufficio	4-5
Veicoli a motore	8
Camion	5
Software	3 – 5

Il terreno non è ammortizzabile.

L'avviamento acquistato nel momento in cui si intraprende un'altra attività viene ammortizzato in 15 anni. Dal 1° marzo 2014 l'avviamento derivante da cessione di azioni non può essere ammortizzato, tranne nel caso in cui la cessione sia precedente il 1° marzo 2014 e la sussidiaria acquisita appartiene ad un gruppo di società a cui si applicano le norme relative alla tassazione dei gruppi.

È possibile richiedere un ammortamento speciale nel caso in cui il valore dell'impresa in attività sia inferiore al suo valore contabile da ammortizzare.

9- QUALE TRATTAMENTO FISCALE PER LE SOCIETA' RESIDENTI?

Le società austriache residenti sono assoggettate all'imposta sulle società calcolata sul reddito e sui profitti a livello mondiale. I capital gains sono tassati come reddito ordinario, mentre quelli derivanti dalla liquidazione di una società estera che beneficia del privilegio dell'affiliazione non sono tassabili.

Il reddito e le plusvalenze patrimoniali delle società residenti sono assoggettati all'imposta sul reddito all'aliquota forfettaria del 25%, immutata dal 2005.

Viene inoltre applicata una *minimum tax* pari a:

- Srl: 1.750 Euro/anno
- Srl di nuova costituzione: 500 Euro/anno per i primi 5 anni e 1.000 Euro/anno nei 5 anni successivi
- Spa: 3.500 Euro/anno
- Banche e assicurazioni: 5.452 Euro/anno
- Società di nuova costituzione: 1.092 Euro/anno per il primo anno.

La *minimum tax* può essere riportata a nuovo indefinitamente e senza limiti di importo, ma non viene restituita se la società cessa la sua attività prima dell'utilizzo del credito.

Le plusvalenze patrimoniali sono tassate come reddito ordinario, ma sono esenti se derivano da partecipazioni azionarie in una società estera che beneficia del privilegio di affiliazione.

10- LE SOCIETA' APPARTENENTI AD UN GRUPPO SONO CONSIDERATE UNA SINGOLA IMPRESA A FINI FISCALI?

A partire dal 2005, le norme relative ai gruppi di società hanno subito notevoli cambiamenti. Se due o più società decidono di costituire un gruppo fiscale, i risultati interni dei vari membri del gruppo saranno attribuiti alla casa madre e verranno tassati a livello della casa madre del gruppo. Le perdite fiscali delle società del gruppo possono essere consolidate con gli utili imponibili di altre società del gruppo. A partire dal 2015 le perdite di società appartenenti a gruppi esteri possono essere utilizzate per ridurre gli utili imponibili delle società austriache solo fino al 75% del reddito imponibile dei membri austriaci del gruppo.

Gli utili sono attribuiti unicamente a fini fiscali.

Perché un gruppo di società si qualifichi come tale:

1. la casa madre deve avere una partecipazione qualificata diretta o indiretta superiore al 50%
2. deve essere presentata una richiesta scritta presso il competente ufficio fiscale e tale richiesta deve comprendere anche un accordo circa l'attribuzione dei costi fiscali.
3. il gruppo deve esistere da almeno 3 anni.

Dal 2014 i membri esteri di un gruppo fiscale sono limitati a residenti in Paesi Ue oppure in Paesi che abbiano firmato un accordo di scambio informazioni fiscali (TIEA) o simile con l'Austria. Le società del gruppo che non rispondono a queste condizioni sono sospesi dal 1° gennaio 2015.

In passato era possibile, a determinate condizioni, costituire gruppi aventi due o più case madri. La Riforma del 2010 ha previsto che i gruppi con più case madri vengano sciolti entro il 31 dicembre 2020 e che, nel frattempo, non possano essere aggiunti altri nuovi membri, pena la dissoluzione immediata del gruppo.

Un gruppo fiscale può anche comprendere membri esteri. La casa madre può utilizzare le perdite delle sussidiarie estere all'interno del gruppo in proporzione alle partecipazioni dirette detenute dai membri del gruppo. Le perdite estere sono calcolate in base alla legislazione fiscale austriaca. Gli utili realizzati da sussidiarie estere non sono assoggettati all'imposta societaria austriaca e non sono attribuiti alla casa madre.

11- COME SONO TASSATE LE UNITA' LOCALI STRANIERE E LE SOCIETA' NON RESIDENTI?

Una società è considerata non residente se non è stata costituita in Austria o se non gestisce la propria attività dall'Austria. Gli utili di una società non residente sono assoggettati all'imposta societaria austriaca se la società possiede una filiale, una stabile organizzazione o un rappresentante in Austria.

Gli utili e le plusvalenze patrimoniali di un'unità locale straniera in Austria sono calcolati come quelli di una società austriaca residente e sono assoggettati all'imposta sul reddito (25%), con un credito per l'imposta assolta all'estero. Le rimesse all'estero sono esenti da ritenuta fiscale.

I dividendi pagati dalla società estera e provenienti dagli utili dell'unità locale straniera in Austria non sono assoggettati a ritenuta fiscale.

E' assoggettato all'imposta sul reddito (25%) il reddito di un non-residente derivato da:

- interesse sui prestiti garantiti da ipoteche sulla proprietà immobiliare o sulle navi in Austria;
- reddito netto da locazione di proprietà immobiliari austriache e reddito derivato dalla vendita di proprietà immobiliari possedute da una società non residente;
- reddito netto derivato da attività agricole e boschive.

L'imposta può essere ridotta o eliminata dai termini di un Accordo Fiscale Bilaterale stipulato fra l'Austria e lo Stato del soggetto non residente, sempre che il reddito non sia connesso ad un'unità locale straniera o ad una stabile organizzazione in Austria.

Non è prevista alcuna imposta sulle rendite da locazione di impianti percepite da un non-residente, a meno che non provengano da un'unità locale straniera in Austria o da una stabile organizzazione.

Infine, i non-residenti possono essere assoggettati all'imposta sul reddito societario applicata ai guadagni derivati unicamente dalla vendita di proprietà immobiliari austriache, dalla vendita di partecipazioni azionarie in società austriache o in filiali austriache di società estere.

12- E' PREVISTA UN'IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI?

Non esiste una distinzione tra reddito ordinario e plusvalenze patrimoniali.

Le plusvalenze derivate dalla vendita di azioni in una società austriaca sono assoggettate all'imposta sul reddito (25%), ma sono esenti se realizzate dalla vendita di azioni di una società estera che beneficia del privilegio di affiliazione. Tale esenzione viene sostituita da un credito d'imposta estero indiretto nel caso in cui le società con sede all'estero distribuiscono alla casa madre austriaca reddito passivo o con tassazione ridotta.

In generale le plusvalenze patrimoniali, anche irrealizzate, derivanti dalla riorganizzazione di società, sono esenti da imposta se soddisfano determinati requisiti.

Dal 2012 anche le plusvalenze tassabili maturate da persone fisiche sono assoggettate a ritenuta, ad aliquote che variano in funzione del periodo di possesso prima della vendita.

13- QUALI ALTRE IMPOSTE SONO PREVISTE IN AUSTRIA?

IVA

L'aliquota standard è del 20%, ma è prevista un'aliquota del 13% su determinati beni e servizi, inclusi alimenti, animali e libri, del 10% su beni e servizi, medicinali e acqua. I veicoli adibiti al trasporto passeggeri e i furgoni, oltre al pagamento dell'IVA all'aliquota standard, sono assoggettati a un'ulteriore imposta del 16% sul consumo medio di carburante.

Le esportazioni sono esenti da IVA, ma le unità locali straniere in Austria e le società non residenti sono assoggettate solo se forniscono servizi in Austria.

L'IVA viene applicata ad ogni livello del processo di produzione o di distribuzione di beni e servizi. L'intero onere fiscale è comunque a carico del consumatore finale.

Pagamenti a persone fisiche

I compensi di autori, artisti, architetti, sportivi, allenatori e gli emolumenti ai membri di una commissione di supervisori sono assoggettati all'aliquota del 20%.

Imposta sulla cessione di capitale

Le cessioni da parte di società sono tassate allo stesso modo delle plusvalenze.

Imposta sulla cessione di proprietà

Tutte le cessioni di proprietà – terreni e immobili – situate in Austria sono assoggettate ad imposta all'aliquota standard del 3,5% sul prezzo di acquisto. Per le cessioni senza corrispettivo, o con corrispettivo parziale, le aliquote vanno da 0,5% a 3,5% a seconda del valore della proprietà. Deve inoltre essere versata un'imposta di registrazione dell'1,1%.

Imposta sugli immobili

I proprietari di immobili sono assoggettati ad imposta annuale calcolata sul valore dell'immobile situato in Austria e riscossa dalle autorità comunali.

Accise

Su particolari beni di consumo viene applicata un'accisa che va dal 13% al 37,5% del prezzo di vendita per il tabacco, mentre per l'alcool ammonta a 1.200 Euro per 100 litri. Anche sulla benzina viene applicata un'accisa che varia da 482 Euro a 587 Euro per 1.000 litri, a seconda del tipo di benzina.

Imposta di bollo

L'imposta di bollo viene applicata su accordi di leasing, certificati obbligazionari, cessione di crediti e lettere di cambio e le aliquote vanno dallo 0,13% all'1% del valore della transazione. Sono esclusi gli accordi di prestito e alcuni tipi di accordi di credito.

Contributi previdenziali

I contributi per la previdenza sociale sono a carico sia del datore sia del lavoratore. La parte del prestatore di lavoro è trattenuta dal datore e inviata alla previdenza sociale, insieme alla parte a carico del datore. L'aliquota per il 2019 è del 17,12% della busta paga per il lavoratore e del 20,53% per il datore di lavoro, con una base contributiva massima di Euro 62.640 per il 2019. Gli importi superiori sono esenti dal pagamento di contributi.

La base contributiva massima per i lavoratori autonomi è Euro 73.080.

Imposta municipale sulla busta paga

L'imposta sulla busta paga è versata alle autorità locali con un'aliquota del 3% sugli stipendi lordi mensili.

Imposte aggiuntive sulla busta paga

Tali imposte comprendono:

- contributi dei datori al fondo per l'infanzia: 3,9%
- sovrattassa sui contributi del datore: 0,34% - 0,42% secondo la provincia
- imposta versata dal datore per la costruzione della metropolitana (solo a Vienna): 2,00 Euro/settimana per ogni dipendente.

Queste imposte corrispondono a circa il 5% della busta paga e vengono versati dai datori di lavoro senza tetto massimo.

Imposta di costituzione

L'iscrizione di una nuova società nel registro commerciale ha un costo che varia secondo il tipo di società, ma solo le società di persone o di capitali in cui nessuno dei soci sia una persona fisica hanno l'obbligo di registrazione.

Imposta per canoni di locazione e contratti di noleggio

I contratti di utilizzo (di immobili, auto, ecc.) sono assoggettati all'imposta dell'1% sull'importo della locazione. Sono esenti i contratti di locazione di edifici residenziali o appartamenti di durata inferiore a 3 mesi, quelli con importi inferiori a Euro 150 e i contratti di royalties.

Imposte sull'ambiente

L'Austria applica imposte sul gas naturale, sull'energia elettrica, sul carbone e sul petrolio, ad importi che sono spesso oggetto di revisione. Se tali imposte eccedono dello 0,5% il valore di produzione netto, il contribuente può essere rimborsato.

Imposta sui premi assicurativi

Sono previste aliquote diverse per i diversi tipi di assicurazione e variano tra l'1% e l'11% del premio assicurativo lordo. Alcune tipologie di assicurazioni sono esenti (es. i contributi per la previdenza sociale).

Imposta sul gioco d'azzardo

Viene applicata alle seguenti aliquote:

- per scommesse collegate ad eventi sportivi: 2%
- per gioco d'azzardo con premio non in contanti: 12%
- per gioco d'azzardo con premio in contanti: 25%.

Imposta sul consiglio di fabbrica

Viene applicata alle società che hanno un consiglio di fabbrica e viene utilizzata per le spese del comitato esecutivo e per le strutture e i programmi sociali per i dipendenti. L'ammontare massimo dell'imposta è dello 0,5% del compenso lordo.

Tassa sui veicoli

L'Austria impone una tassa sui veicoli che varia secondo il peso e i kilowatt/ora.

14- QUALI CONSEGUENZE FISCALI IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETA'?

L'utile imponibile derivato dalla liquidazione di una società austriaca è determinato dalla differenza tra il valore delle distribuzioni agli azionisti e il valore del patrimonio netto della società prima della liquidazione.

Non è prevista alcuna ritenuta fiscale sulle distribuzioni.

Gli utili derivanti dalla liquidazione di una società austriaca sono assoggettati all'imposta sul reddito (25%) applicata alla casa madre austriaca e le perdite sono deducibili. Gli utili derivanti dalla liquidazione di una società estera sono esenti - se la società beneficia del privilegio di affiliazione - e le perdite sono deducibili.

15- CESSIONE E RIACQUISTO DI AZIONI: QUALI CONSEGUENZE FISCALI?

La legislazione societaria austriaca permette il rimborso di capitale, in corso di riduzione, solo fino all'ammontare versato inizialmente nella società. Se la somma ricevuta supera il costo delle azioni, la plusvalenza sarà tassata a carico dell'azionista. Per quanto riguarda gli azionisti non residenti, il reddito derivato da una partecipazione di almeno l'1% sarà tassato all'aliquota forfettaria del 27,5% sull'eccedenza, ma sarà esente se l'azionista risiede in uno Stato che ha stipulato un AFB con l'Austria.

16- COME SONO CONSIDERATI E COME SONO TASSATI I DIVIDENDI, GLI INTERESSI E LE ROYALTIES?

I **dividendi** ricevuti da società situate nell'area SEE non incorrono in alcuna imposta.

I dividendi ricevuti da società al di fuori dell'area SEE sono esentasse, se la partecipazione soddisfa i criteri del "privilegio di affiliazione" (Direttiva Ue madre figlia).

Sui dividendi pagati da una società austriaca a residenti è prevista una ritenuta alla fonte del 27,5%, non applicabile nel caso in cui la società austriaca residente beneficiaria possieda almeno il 10% del capitale della società pagante. La stessa ritenuta viene applicata sui dividendi pagati a non-residenti che non beneficiano del privilegio di affiliazione, ma può essere ridotta da AFB.

La ritenuta per **royalties**, onorari, utili e altre forme di remunerazione ricevute da società non residenti è in genere del 20%, riducibile in presenza di AFB o della Direttiva Ue su interessi e royalties.

L'**interesse** corrisposto da una società austriaca a una non-residente è esentasse, tranne nel caso di prestiti garantiti da beni. L'interesse su conti correnti e obbligazioni incorre nell'aliquota del 25% solo se pagato a persone fisiche, mentre non è applicata alcuna ritenuta fiscale o è applicata in forma ridotta su interessi corrisposti a società estere.

17- QUALE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE NEL CALCOLO DELLE SCORTE E DELLE RIMANENZE?

Le merci e i semilavorati sono valutati al più basso tra prezzo di costo e valore corrente. Il FIFO è accettabile, mentre il LIFO è accettabile solo se in linea con la prassi del contribuente.

Per le rimanenze non sono previste detrazioni specifiche per effetto dell'inflazione.

18- COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE RESIDENTI?

Soggettività fiscale

La residenza fiscale è il principale criterio per determinare la soggettività fiscale. Le persone fisiche residenti sono assoggettate all'imposta austriaca sul reddito mondiale. Il reddito estero è tassato sul lordo e i crediti d'imposta esteri vengono applicati relativamente alle imposte trattenute alla fonte.

Il reddito delle persone fisiche è assoggettato ad imposta nel momento in cui viene corrisposto, tranne nel caso di reddito d'impresa se la stessa redige bilanci.

I non-residenti sono assoggettati all'imposta austriaca solo su alcune fonti di reddito in Austria. La residenza fiscale "viene determinata in base al fatto che una persona fisica occupi un'abitazione in circostanze tali che inducano a ritenere che continuerà ad utilizzarla".

Aliquote

<i>Reddito imponibile</i> €	<i>Aliquota media d'imposta</i> %
0 – 11.000	0
11.000 – 18.000	25
18.000 – 30.000	35
30.000 – 60.000	42
60.000 – 90.000	48
90.000 – 1 milione	50
Oltre 1 milione	55

Ogni persona fisica deve presentare una dichiarazione dei redditi separata e viene assoggettata ad imposte separatamente, indipendentemente dalla propria situazione familiare.

Detrazioni e agevolazioni

Viene concesso un credito d'imposta annuo di 730 Euro per ogni figlio e una detrazione annua di 700,80 Euro per ogni figlio. Dal 1° gennaio 2019 il bonus plus consente al contribuente di detrarre annualmente fino a 1.500 Euro per ogni figlio di età inferiore a 18 anni e fino a 500,04 Euro per ogni figlio di età superiore a 18 anni.

Imposta di successione e sulle donazioni

L'imposta su successione e donazioni è stata abolita dal 1° agosto 2008.

Pensione, previdenza sociale e politica sanitaria nazionale

L'Austria ha un ottimo sistema sanitario e di previdenza sociale, al quale datori e dipendenti versano contributi, il cui ammontare viene calcolato in percentuale sulla remunerazione percepita.

	<i>A carico dipendente</i> %	<i>A carico datore</i> %	<i>Totale</i> %
Assicurazione vecchiaia	10,25	12,55	22,80
Assicurazione sugli incidenti	-	1,20	1,20
Assicurazione sulle malattie	3,87	3,78	7,65
Assicurazione di disoccupazione	3,00	3,00	6,00
Totale	17,12	20,53	37,65

Tali percentuali si applicano fino a una retribuzione mensile massima di 5.220 euro (2019).

I contributi per la previdenza sociale non vengono prelevati ai dipendenti più anziani, quando questi raggiungono una certa età.

19- IN QUALI OBBLIGHI FISCALI INCORRONO I PRESTATORI DI LAVORO STRANIERI? QUANDO SONO CONSIDERATI RESIDENTI?

Soggettività fiscale

La residenza fiscale è il principale criterio per determinare la soggettività fiscale che “viene determinata in base al fatto che una persona fisica occupi un’abitazione in circostanze tali che inducano a ritenere che continuerà ad utilizzarla”. Le persone fisiche residenti sono assoggettate all'imposta austriaca sul reddito mondiale. Il reddito estero è tassato sul lordo e i crediti d'imposta esteri vengono applicati alle imposte trattenute alla fonte.

Il reddito delle persone fisiche è assoggettato a imposta nel momento in cui viene corrisposto, tranne nel caso del reddito d'impresa se la stessa redige bilanci.

I non-residenti sono assoggettati a ritenuta in Austria solo su alcune fonti di reddito ad aliquote fisse del 20%, 24%, 25% o 27,5%. Il reddito non assoggettato a ritenuta viene aggregato e tassato alle medesime aliquote applicate ai residenti, dopo aver aggiunto 9.000 euro. I non-

residenti non hanno diritto alle detrazioni o ai crediti d'imposta previsti per i residenti. I cittadini dell'Ue o dello SEE possono, su loro richiesta, essere soggetti illimitatamente a imposta in Austria a condizione che almeno il 90% del reddito sia assoggettata all'imposta sul reddito austriaca oppure che il reddito annuo proveniente da altri Paesi sia inferiore a 11.000 euro.

Aliquote

Ai non-residenti vengono applicate le stesse aliquote e formule dei contribuenti residenti, dopo aver aggiunto all'imponibile un importo ipotetico di 9.000 Euro.

<i>Reddito imponibile</i> €	<i>Aliquota media d'imposta</i> %
0 – 11.000	0
11.000 – 18.000	25
18.000 – 30.000	35
30.000 – 60.000	42
60.000 – 90.000	48
90.000 – 1 milione	50
Oltre 1 milione	55

Ogni persona fisica deve presentare una dichiarazione dei redditi separata e viene assoggettata ad imposte separatamente, indipendentemente dalla propria situazione familiare.

Detrazioni e agevolazioni

I non-residenti non beneficiano delle detrazioni e dei crediti d'imposta previsti per i residenti

Imposta di successione e sulle donazioni

L'imposta su successione e donazioni è stata abolita dal 1° agosto 2008.

Pensione, previdenza sociale e politica sanitaria nazionale

I non-residenti ricevono sostanzialmente lo stesso trattamento dei residenti per quanto riguarda la previdenza sociale.

Gli stranieri percepiscono la pensione solo se residenti in Austria, se esiste un accordo in tal senso con il Paese di origine o se la loro permanenza all'estero è stata approvata dalle autorità austriache. Attualmente tali accordi sono in essere con: Albania, Australia, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria.

20- TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: L'ANNO FISCALE IN AUSTRIA

Poiché l'anno fiscale austriaco coincide con quello solare, per determinare l'aliquota dell'imposta, gli utili di un periodo contabile diverso da quello del calendario saranno collocati nell'anno in cui termina il periodo contabile. Le dichiarazioni fiscali delle persone giuridiche devono essere presentate entro 6 mesi dal termine dell'anno solare e la presentazione elettronica è obbligatoria, salvo se tecnicamente impossibile. In tal caso, le dichiarazioni vanno presentate entro 4 mesi dalla fine dell'anno solare. Le imposte devono essere pagate generalmente un mese dopo la presentazione.

I pagamenti anticipati devono essere effettuati in rate trimestrali e si basano sull'accertamento fiscale dell'anno precedente, aumentato del 4%, mentre gli acconti calcolati sulle imposte dell'anno precedente vengono aumentati di un ulteriore 5% per ogni anno successivo.

La ritenuta alla fonte sui dividendi è applicata una settimana dopo l'avvenuta distribuzione degli utili. Altre ritenute alla fonte devono essere pagate alle autorità fiscali entro 15 giorni dalla fine del mese.

Il ritardo del pagamento dell'imposta sul reddito è assoggettato all'aliquota del 2% oltre il tasso di interesse di base, ossia quello applicato dalla Banca Centrale Europea.

L'interesse sui pagamenti tardivi ammonta al 4% l'anno, mentre, in caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini previsti, viene applicata una penale del 10%.

21- QUALI ISPEZIONI FISCALI?

I contribuenti devono presentare la dichiarazione dei redditi all'autorità fiscale austriaca e fornire tutte le informazioni richieste.

L'autorità fiscale è rappresentata in ogni distretto da un ufficio decentrato il quale valuta l'imposta sulla base della dichiarazione del contribuente. La maggior parte degli accertamenti è soggetta a revisione che permette all'ufficio delle imposte di correggere in qualsiasi momento l'accertamento.

L'ispezione può venire effettuata presso la sede del contribuente ogni 5, 7 o 10 anni e può durare anche anni.

22- I CONTRIBUENTI POSSONO CONCORDARE IN ANTICIPO IL LORO TRATTAMENTO FISCALE?

L'autorità fiscale può emettere risoluzioni preventive per i seguenti casi:

1. modifiche da società in nome collettivo in società a responsabilità limitata;
2. riorganizzazione al fine di trarre vantaggi dagli incentivi fiscali;
3. società che voglia costituire un'unità locale straniera in Austria e desideri informazioni relative al calcolo degli utili dell'unità locale straniera.

23- QUALI CONTROLLI VALUTARI?

Gli investimenti stranieri verso l'Austria in genere non subiscono alcuna limitazione. Una sussidiaria o filiale austriaca che contragga prestiti all'estero non necessita di un permesso preventivo, tranne che in alcuni Paesi. Le transazioni di una filiale o di una società austriaca all'estero vanno notificate alla Banca Nazionale Austriaca a fini statistici. In alcuni casi, i soggetti esteri devono ottenere un permesso preventivo per poter acquistare immobili in Austria.

24- QUALI INCENTIVI E SGRAVI FISCALI SONO CONCESSI DAL GOVERNO AUSTRIACO?

Sussidi e sovvenzioni

Sono disponibili sussidi e prestiti a basso tasso d'interesse, in particolare per le industrie in crisi, sia per aiutare ad affrontare il problema della disoccupazione, sia per incoraggiare l'utilizzo di nuove tecnologie, la protezione dell'ambiente, il risparmio energetico, il turismo, ecc. Solitamente sono concessi sia dallo Stato, sia da una delle province federali, a seconda dell'ubicazione geografica dell'impresa.

Sussidi per l'istruzione

Le società austriache possono detrarre il 20% dal reddito imponibile per i costi sostenuti presso istituti esterni per l'istruzione e la formazione dei dipendenti. In alternativa, possono richiedere un bonus in denaro pari al 6% delle spese sostenute.

Possono inoltre detrarre il 20% delle spese pagate per i costi di istruzione e formazione interni, con un limite di 2.000 Euro per ogni evento o giornata.

Sussidio per l'apprendistato

Le società hanno diritto a un bonus di Euro 1.000 annui per ogni apprendistato iniziato prima del 30 giugno 2008. Per gli apprendistati iniziati dopo quella data è stato introdotto un nuovo

sistema di incentivi in base al quale le società ottengono un bonus pari all'importo corrispondente fino a 3 mesi di stipendio dell'apprendista.

Ricerca e sviluppo

Le spese per attività di ricerca & sviluppo, condotte dall'azienda oppure commissionate a terzi, possono essere dedotte del 100%. Tali costi includono stipendi, spese in conto capitale, oneri finanziari e costi indiretti.

Inoltre, è prevista un'ulteriore sovvenzione del 14% delle spese sostenute, che può essere detratto dalle imposte oppure, se necessario, versato in contanti. Le spese che beneficiano di questa sovvenzione hanno un importo illimitato se sostenute direttamente dall'azienda, ma sono limitate a Euro 1 milione se commissionate a terzi.

Incentivi all'esportazione

La Kontrollbank AG austriaca gestisce diversi incentivi all'esportazione che vanno dalle garanzie di credito all'esportazione alle garanzie di prestito all'esportazione garantite dalla Repubblica austriaca.

Credito d'imposta

Per incoraggiare gli investimenti nei Paesi in via di sviluppo, l'Austria ha firmato accordi in base ai quali le imposte condonate a questi Paesi usufruiscono comunque di un credito d'imposta in Austria.

25- L'AUSTRIA HA CONCLUSO A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) CON ALTRI STATI? TAVOLA DELLE RITENUTE FISCALI

Negli AFB firmati dall'Austria con diversi Stati viene specificata la ritenuta applicata. Le aliquote dei Paesi non firmatari si applicano quando queste sono inferiori a quelle indicate nell'accordo. L'interesse corrisposto a non-residenti non è in genere assoggettato a ritenuta.

Le aliquote di seguito riportate si applicano a non-residenti.

	<i>Dividendi</i> %	<i>Interessi</i> %	<i>Royalties</i> %
<i>Stati non firmatari</i>	27,5	0	20
<i>Stati con AFB</i>			
Albania	5/15	0	5
Algeria	5/15	0	10
Arabia Saudita	0/5	0	10
Armenia	5/15	0	5
Australia	15	0	10
Azerbaijan	5/10/15	0	5/10
Bahrain	0	0	0
Barbados	5/15	0	0
Belgio	0/15	0	0/10
Belize	5/15	0	0
Bielorussia	5/15	0	5
Bosnia Erzegovina	5/10	0	5
Brasile	15	0	10/15/20
Bulgaria	0/5	0	0/5
Canada	5/15	0	0/10
Cile	15	0	5/10
Cina	7/10	0	10
Cipro	0/10	0	0
Corea	5/15	0	2/10
Croazia	0/15	0	0
Cuba	5/15	0	0/5
Danimarca	0/15	0	0
Egitto	10	0	0/20
Emirati Arabi Uniti	0	0	0

Estonia	0/5/15	0	0/5/10
Filippine	10/25	0	15
Finlandia	0/10	0	0/5
Francia	0/15	0	0
Georgia	0/5/10	0	0
Germania	0/5/15	0	0
Giappone	10/20	0	10
Grecia	0/5/15	0	0/7
Hong Kong	0/10	0	3
India	10	0	10
Indonesia	10/15	0	10
Iran	5/10	0	5
Islanda	5/15	0	5
Israele	25	0	0/10
Italia	0/15	0	0/10
Kazakistan	5/15	0	10
Kuwait	0	0	10
Kyrgyzstan	5/15	0	10
Lettonia	0/5/10	0	0/5/10
Liechtenstein	0/15	0	5/10
Lituania	0/5/15	0	0/5/10
Lussemburgo	0/5/15	0	0/10
Macedonia	0/15	0	0
Malesia	5/10	0	10/15
Malta	0/15	0	0/10
Marocco	5/10	0	10
Messico	5/10	0	10
Moldavia	5/15	0	5
Mongolia	5/10	0	5/10
Montenegro	5/10	0	5/10
Nepal	5/10/15	0	15
Norvegia	0/15	0	0
Nuova Zelanda	15	0	10
Paesi Bassi	0/5/15	0	0/10
Pakistan	10/15	0	10
Polonia	0/5/15	0	0/5
Portogallo	0/15	0	0/5/10
Regno Unito	0/5/15	0	0/10
Repubblica Ceca	0/10	0	0/5
Romania	0/5	0	0/3
Russia	5/15	0	0
Qatar	0	0	5
San Marino	0/15	0	0
Serbia	5/15	0	5/10
Singapore	0/10	0	5
Slovacchia	0/10	0	0/5
Slovenia	0/5/15	0	0/5
Spagna	0/10/15	0	0/5
Stati Uniti	5/15	0	0/10
Sudafrica	5/15	0	0
Svezia	0/5/10	0	0/10
Svizzera	0/15	0	0
Taiwan	10	0	10
Tajikistan	5/10	0	8
Thailandia	10/27,5	0	15
Tunisia	10/20	0	10/15
Turchia	5/15	0	10
Turkmenistan	0/15	0	10

Ucraina	5/10	0	0/5
Ungheria	0/10	0	0
Uzbekistan	5/15	0	5
Venezuela	5/15	0	5
Vietnam	5/10/15	0	7,5/10

Sono stati inoltre firmati Accordi di scambio di informazioni fiscali (TIEA) con: Andorra, Gibilterra, Guernsey, Jersey, Mauritius, Monaco, Saint Vincent and the Grenadines.